

### VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020, per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

il giorno 9 del mese di luglio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda ATEMPO Spa rappresentata dal legale rappresentante Nincheri Roberto

e

FILCAMS-CGIL Nazionale rappresentata da Sandro Pagaria

FISASCAT-CISL Nazionale rappresentata da Dario Campeotto

UILTUCS-UIL Nazionale rappresentata da Gabriele Fiorino

Per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020, dall'azienda ATEMPO Spa con sede legale in Orbassano (TO) strada Torino 43 Cod.Fisc. e P.IVA 08437170015, che applica il CCNL COMMERCIO Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi

#### Premesso che

- 1) Il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito della comunicazione telematica inviata dall'azienda il giorno 02/07/2020 mediante pec atempospa@pec.unonet.it ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020, con la quale si informava dell'esigenza di prorogare l'intervento del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";
- 2) Le parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:  
Un notevole calo di attività
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione a zero ore (o con orario ridotto) dell'attività lavorativa per n. 54 lavoratori su un organico complessivo di 55 per un ulteriore periodo di 4 settimane dal 13 luglio 2020 al 08 agosto 2020 nelle unità operative nazionali indicate nell'allegato 1;

#### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) Tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo la modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020;
- c) La causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19;
- d) L'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- e) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 13 luglio 2020 al 08 agosto 2020, per n. 54 lavoratori e comunque per un numero massimo di ore settimanali pari a 40 per il personale operante presso le unità operative, come in allegato 1.

- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale, con un preavviso di almeno 48 ore;
- g) L'azienda anticiperà ai lavoratori alle normali scadenze retributive l'importo dell'assegno ordinario previsto dalle disposizioni di legge.
- h) Le Parti convengono che indipendentemente dal numero dei giorni di sospensione all'interno del singolo mese, l'Azienda riconoscerà la maturazione dei ratei di 13° e 14°, ferie, rol ed ex festività;
- i) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art.68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Orbassano, 09/07/2020

ATEMPO SPA  
Il Legale Rappresentante



Si allega Documento d'Identità del legale rappresentante e unità produttive interessate

Firme  
OO.SS.

Atempo

